

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2386**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, FIANDROTTI, COLUCCI, MUNDO, DIGLIO, PIRO, AMODEO, ZAVETTIERI, ANIASI, CRESCO, TRAPPOLI, BARBALACE, CASALINUOVO*Presentata il 13 dicembre 1984***Rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi mesi vi è stato un forte e teso confronto fra le forze sociali, i partiti ed i gruppi parlamentari per una particolare situazione, che ha interessato i trattamenti pensionistici di guerra e quelli civili di guerra, per il fermo posto alla determinazione di un provvedimento attuativo di un preciso impegno assunto nelle sedi parlamentari nella VIII Legislatura

Si è giunti alla celebrazione del Congresso nazionale di questi aventi diritto, si è aperto un confronto positivo nella specifica commissione di merito ed in quella Bilancio della Camera dei Deputati e successivamente in aula nell'iter di definizione della legge finanziaria del 1985, ove si è avuto un positivo voto per la determinazione di un congruo stanziamento per addivenire a questa rivalutazione

È proprio in questo spirito di comuni impegni che l'amarezza e la delusione di tanti interessati che aveva assunto il più profondo malcontento, è stato concretamente recuperato ad un positivo orientamento a seguito delle deliberazioni della Camera dei deputati a conclusione del voto sulla legge finanziaria

Cio ancor più evidente, dopo che gli invalidi e mutilati di guerra e civili di guerra, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n° 834, pensavano di aver concluso un lungo cammino normativo ad una storia tanto lunga e ad una iniziativa giusta. Molti pensano che si debba risalire soprattutto alla inadeguatezza delle rivalutazioni ottenute con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n° 834 del 1981, ma ciò che è importante

oggi è la spinta di fiducia che si è determinata anche al Congresso svoltosi a Sorrento nei giorni scorsi a seguito del voto della Camera dei deputati ed al dibattito che si è svolto in occasione del voto su tale articolo nel corso dell'esame della legge finanziaria.

Noi concordiamo che la normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 doveva colmare un vuoto e fissare le basi di aggiornamento per il potere d'acquisto delle pensioni evitando per il futuro l'adozione di « provvedimenti tampone » sotto la spinta più che giustificata degli invalidi di guerra.

L'esperienza ha dimostrato che, nelle sue prime tre applicazioni, l'obiettivo è stato parzialmente eluso poiché la fragilità dei presupposti ha consentito, nel momento delle decisioni concrete, di stabilire la percentuale di adeguamento in relazione alle linee di politica economica programmate con la conseguenza che a fronte di un'inflazione complessivamente rilevata dall'ISTAT nell'ultimo triennio del 55 per cento, gli invalidi di guerra, nonostante le pressioni esercitate sul Governo dai loro rappresentanti, hanno visto riconosciuto il diritto alla rivalutazione in misura di gran lunga inferiore a qualsiasi altro sistema di adeguamento e cioè pari complessivamente al 32 per cento.

Il cammino impervio degli invalidi di guerra sembra così non debba aver mai fine anche quando per l'avanzata età essi avrebbero più che mai il diritto a una definitiva tranquillità economica. E ciò che ci si propone con la presente proposta di legge che, introducendo particolari accorgimenti e senza stravolgere la funzionalità del meccanismo o lungi dal proporre un rigido automatismo, intende appunto rimediare alla costante perdita di potere d'acquisto dei trattamenti pensionistici.

Si ritiene opportuno pertanto:

a) rideterminare l'ammontare su cui calcolare le percentuali di adeguamento;

b) estendere ad altri assegni e indennità il beneficio stesso;

c) regolamentare la destinazione delle sopravvenienze attive nell'apposito capitolo di bilancio.

Così con l'articolo 1 si vuole semplicemente conglobare quanto fino ad oggi maturato, come assegno aggiuntivo, nelle diverse voci sulle quali l'assegno aggiuntivo stesso è stato calcolato; e con l'articolo 2 soddisfare le giuste richieste di rivalutazione di quelle componenti dei trattamenti pensionistici inspiegabilmente non elencate tra esse.

Si suggerisce, in tal modo, un'operazione che di certo non viene a turbare i precari equilibri economici del momento giacché non comporta oneri finanziari aggiuntivi, tenuto conto della diminuzione numerica sempre più accentuata dei titolari di pensione da cui deriva una corrispondente diminuzione della spesa relativa alle pensioni di guerra.

Inoltre, non alterando l'attuale dispositivo, si lascia all'esecutivo la libertà di determinare la quota di adeguamento sulla percentuale prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione alla situazione economica del paese.

Si assuma poi positivamente, senza riserve né chiusure preconette, quanto esplicita l'articolo 3 della proposta in esame, con il caldo invito a riflettere sul peso e il rilievo dei contenuti espressi in termini di impostazione politica e ai fini dell'acquisizione di informazioni che consentiranno al Parlamento una autentica programmazione in materia di pensioni di guerra.

In definitiva, onorevoli colleghi, con l'approvazione dell'articolo 3, si vogliono fornire le tessere mancanti al mosaico necessarie alla formulazione di previsioni di tipo statistico che, correlando la diminuzione numerica per cause naturali degli invalidi di guerra alla dinamica e alle prospettive della spesa relativa, possano consentire in altra sede di procedere all'adeguamento dei trattamenti pensionistici di una categoria che attende una giusta ricompensa da parte della società al sacrificio offerto al paese.

Con detto articolo si vuole altresì affermare il principio secondo il quale eventuali sopravvenienze, rispetto alle somme eventualmente iscritte nello specifico capitolo a copertura delle pensioni di guerra, siano prioritariamente destinate ai miglioramenti delle pensioni stesse.

Tornando, per concludere, all'oggetto della presente proposta di legge, si ribadisce l'opportunità e l'urgenza di approvare l'articolato che si propone allo scopo di

contenere intanto ulteriori erosioni di tipo inflattivo sui trattamenti in vigore. È una prova di buona volontà e nel contempo si vuole dimostrare altresì alle categorie interessate già in fermento il nostro impegno a un riesame risanatorio e definitivo dell'intera materia pensionistica da riprendersi a breve termine, come dal dibattito espresso durante la sessione di bilancio con la finanziaria 1985, con riscontro che noi riteniamo sin d'ora positivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, le somme maturate al 31 dicembre 1984, a titolo di assegno aggiuntivo, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono conglobate nelle pensioni, assegni e indennità elencate nel medesimo articolo.

ART. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, si applica su tutti i trattamenti pensionistici, assegni e indennità comunque denominati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme non erogate

in conseguenza dell'avvenuto decesso di titolari di trattamento pensionistico di guerra

All'eventuale integrazione del fondo di cui al comma precedente, nella misura necessaria per l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro comunica al Parlamento i dati relativi alle partite di pensione in atto ed ai residui risultanti dalla diminuzione numerica delle partite stesse